

Allegato "B" al numero 47430/23557 repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita con sede nel Comune di Siena la Società Cooperativa agricola a mutualità prevalente denominata "**OLIVICOLTORI TOSCANI ASSOCIATI (O.T.A.) SOCIETÀ Cooperativa AGRICOLA P.A.**".

La Cooperativa costituisce organizzazione dei produttori olivicoli operanti nella Regione Toscana, così trasformatasi ai sensi dell'art.4, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, dalla precedente Associazione di produttori olivicoli denominata Olivicoltori Toscani Associati riconosciuta dalla regione Toscana con delibera del Consiglio Regionale n.862 del 11 dicembre 1984; riconoscimento nel quale la Cooperativa è subentrata ex lege.

Con delibera dell'Organo Amministrativo, la Cooperativa potrà istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie, uffici periferici, succursali, agenzie e rappresentanze

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO SOCIALE

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente. Essa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Nel rispetto del fine di mutualità prevalente, le seguenti clausole sono inderogabili e dovranno essere di fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 - Oggetto sociale

_Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori olivicoli, la Cooperativa ha come oggetto:

- la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione olivicola degli aderenti alla O.P.;
- lo sviluppo, il potenziamento e il miglioramento, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, l'efficienza tecnico-produttiva, organizzativa e commerciale delle imprese dei soci, e dei loro prodotti attraverso la promozione, la realizzazione e la gestione di attività e/o fasi delle attività agricole, sia principali che accessorie a queste connesse o complementari.

Nelle finalità indicate si intendono incluse tutte le attività intese a:

a) ricevere in conferimento dai soci i prodotti ed i sottoprodotti delle loro aziende agricole e delle altre cooperative conferitarie, per conservarli, per lavorarli, per trasformarli e per commercializzarli, curandone anche il trasporto dai luoghi di produzione ai luoghi di vendita nonché ogni altra operazione necessaria allo scopo;

b) fornire ai soci, previa produzione, acquisto, locazione anche finanziaria ed ogni altro modo di acquisizione, prodotti, macchine, attrezzature, materiali ed ogni altro bene utile all'agricoltura e, in particolare, alla conduzione delle loro aziende agricole;

c) organizzare e gestire a favore e nell'interesse dei soci servizi di consulenza e di assistenza tecnico-agronomica, commerciale e finanziaria, in materia di gestione dei processi di smaltimento dei rifiuti, di tenuta delle scritture contabili obbligatorie, per il ritiro e lo smaltimento dei contenitori di fitofarmaci, di concimi, di materiale plastico, ferroso, e in via generale servizi comunque interessanti l'attività di conduzione delle aziende agricole dei soci;

d) organizzare e gestire, nell'interesse dell'economia familiare dei soci anche altre tipologie di servizi, mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse aziendali normalmente impiegate nelle attività agricole, finalizzando tale gestione allo sviluppo dell'occupazione, prevalentemente all'interno delle famiglie dei soci, quando ciò consenta di migliorare la redditività della gestione aziendale;

e) acquistare, ricevere in locazione o ad altro titolo terreni agricoli, aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, stabilimenti ed impianti per le attività connesse o complementari a quelle agricole, sia per gestirli direttamente, sia per ricederli o affidarne la gestione a soci;

- f) assumere la gestione di industrie accessorie ed utili all'agricoltura, ivi compresa la distribuzione di acqua e di energia, l'irrigazione e la bonifica;
 - g) effettuare la vendita e la somministrazione, mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse aziendali normalmente impiegate per la commercializzazione delle produzioni agricole proprie e dei propri soci, anche di prodotti alimentari e di uso domestico, abbigliamento, ferramenta, mesticheria, materiale elettrico, prodotti e materiali per l'allevamento di piccoli animali ed in genere di prodotti utili alla casa e all'azienda;
 - h) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, ivi comprese - a titolo esemplificativo - le attività agrituristiche, di somministrazione e ricettive, di miglioramento fondiario, di cura e protezione della fauna selvatica e di esercizio controllato della caccia, di manutenzione degli impianti irrigui e di somministrazione delle acque ad uso irriguo, di forestazione, di verde pubblico e privato, di difesa dei suoli e dei boschi da fattori di degrado;
 - i) assicurare la programmazione della produzione dei soci e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
 - j) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
 - k) partecipare e promuovere progetti e programmi, anche operativi, per la riduzione dei costi di produzione e stabilizzazione dei prezzi alla produzione;
 - l) promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli indirizzi e degli obblighi comunitari in materia;
 - m) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con i soci nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
 - n) promuovere e realizzare, anche indirettamente, iniziative relative alla logistica;
 - o) promuovere e adottare tecnologie innovative;
 - p) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
 - q) partecipare e gestire, autonomamente o in collaborazione con altri enti o soggetti pubblici e privati, a bandi e progetti che abbiano per oggetto le attività sopra indicate.
- La Cooperativa, ove ciò le consenta di raggiungere una maggiore economicità di gestione, potrà svolgere le attività di cui ai punti

precedenti anche nei confronti di terzi.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tramite l'Organo Amministrativo tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti al medesimo, nonchè fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa: - assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività della Cooperativa; - costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata; - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative; - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, l'approvvigionamento ed il credito; - istituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale; - adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.

Infine la Cooperativa al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci che con la Cooperativa intrattengano in modo continuativo i rapporti di scambio mutualistico ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può:

- adottare regolamenti e programmi vincolanti per tutti i soci in materia di programmazione delle produzioni e di commercializzazione;
- acquisire, realizzare e/o gestire, anche per il tramite di propri soci, altri enti e società partecipati o convenzionati, strutture, impianti ed attrezzature agricole ed industriali necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali, richiedendo a tal fine ai competenti organi pubblici e privati la erogazione di contributi, finanziamenti, mutui e leasing;
- creare, registrare, acquistare, gestire marchi commerciali ed ogni altro segno distintivo;
- svolgere attività promozionali e pubblicitarie;
- realizzare e gestire sistemi di qualità e di rintracciabilità per la filiera olivicola;
- predisporre e realizzare anche a livello internazionale

programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di olio extravergine di oliva e di olive da tavola di qualità, di ricerca di mercato, di formazione degli operatori;

- organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all'attività dei soci;

- promuovere, coordinare e divulgare studi, ricerche e sperimentazioni concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, dei sistemi di conservazione e confezionamento dei prodotti, il diverso utilizzo e smaltimento dei residui di lavorazione delle olive;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, ristrutturazione e potenziamento aziendale ex L. 31 gennaio 1992 n. 58 e successive modificazioni o integrazioni;

- costituire fondi di esercizio e realizzare programmi operativi ex art. 7 del D.Lgs. n. 102/05;

- realizzare impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati allo svolgimento delle ricerche e studi di cui al punto precedente e alla pratica utilizzazione dei risultati;

- organizzare e/o partecipare a congressi, seminari, mostre, fiere ed ogni altro tipo di manifestazione, in Italia e all'estero, attinente al proprio ambito operativo;

- promuovere, istituire, coordinare o gestire in nome e per conto proprio o per conto terzi scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione, sostenendoli anche attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni in genere;

- agevolare l'accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e qualsiasi altra provvidenza per ristrutturare o adeguare impianti e le strutture di commercializzazione, nonchè per la vendita o lo stoccaggio delle produzioni;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie;

- concedere fidejussioni, avalli, pegni ed altre garanzie per la realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa inoltre:

- rappresenta i produttori soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alle produzioni olivicole; ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di adesione;

- formula proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi per il settore olivicolo;

- può predisporre e realizzare progetti e programmi operativi annuali o pluriennali, anche sovranazionali, finanziati dai contributi dei soci e di enti pubblici ed organismi di livello

regionale, nazionale e comunitario;

- può svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle organizzazioni dei produttori dalla normativa vigente.

Per il raggiungimento dei suoi fini la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni negoziali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge o dai regolamenti.

La Cooperativa quale Organizzazione di Produttori (OP) persegue la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei soci aderenti alla OP stessa. In tal senso la cooperativa può vendere prodotti di produttori che non hanno aderito all'Organizzazione di Produttori purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della produzione commercializzata dei prodotti conferiti dai soci aderenti alla OP.

TITOLO III

SOCI

Sezione I - Soci operatori

Art. 5 - Soci operatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci operatori:

a) gli imprenditori agricoli a qualunque titolo, sia singoli che associati in una qualsiasi forma dotata di autonomia patrimoniale, ivi compresi gli enti pubblici anche non economici che gestiscono aziende e terreni agricolo-forestali, parchi e giardini;

b) possono inoltre essere soci soggetti, sia privati che pubblici, i quali, pur non essendo imprenditori agricoli, siano titolari di terreni a destinazione agricolo-forestale e che, associandosi nella Cooperativa, intendano conferire detti terreni alla Cooperativa o usufruire dei servizi di questa per la loro utilizzazione;

c) possono essere soci anche le persone che, dotate delle professionalità occorrenti, intendono conferire alla Cooperativa le loro prestazioni personali di lavoro per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Cooperativa;

d) possono infine essere soci, entro i limiti dello stretto necessario, soggetti sia privati che pubblici, quali gli istituti di ricerca, le università, le cooperative agricole e di trasformazione e commercializzazione, gli enti di sviluppo agricolo, che si prefiggono come fine principale o istituzionale il miglioramento e lo sviluppo dell'agricoltura, nonché, in via

generale, soggetti in possesso di conoscenze tecniche o amministrative che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, possono validamente contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ferma la facoltà dei soci cooperatori di commercializzare e di svolgere tutte le attività connesse alla commercializzazione in proprio nei limiti indicati al successivo art. 7, non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto o che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che deve contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della qualifica di produttore olivicolo, e della località in cui viene svolta l'attività olivicola;
- c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere superiore a centomila euro;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 49 e seguenti del presente statuto;
- f) la dichiarazione di non far parte di altra organizzazione dei produttori o di cui alla D. Lgs. 102/05 del settore olivicolo per i soci iscritti nella sezione O.P. di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà essere corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e contenere l'impegno a fornire l'elenco aggiornato dei propri soci produttori.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda nel rispetto dei principi cooperativi, dello scopo mutualistico e dell'attività economica svolta dalla società.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente proposto dal Consiglio di Amministrazione così come approvato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- dei contributi finanziari annuali, distinti in quota fissa e/o in quota variabile in ragione delle attività, dei servizi ricevuti e del prodotto di ciascun socio commercializzato dalla Cooperativa, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo ed approvata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a mantenere il vincolo sociale per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. Al fine di computare la permanenza in società saranno considerati validi i periodi nei quali i soci hanno assunto la stessa figura presso l'Associazione Olivicoltori Toscani, ora trasformata in O.T.A. p.a..

I produttori componenti degli organismi di cui alla lettera b) dell'art. 5 assumono gli stessi obblighi dell'organismo, iscritto alla Cooperativa, di cui fanno parte.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, il socio si impegna a cooperare fattivamente per la realizzazione dei programmi di attività economica deliberati dagli organi sociali, ed in particolare a privilegiare la Cooperativa per il conferimento dei prodotti ottenuti dalla coltivazione dei propri fondi eccedenti il fabbisogno per autoconsumo ed entro i limiti quali-quantitativi delle capacità industriali e commerciali della Cooperativa.

Art. 8 - Sezione OP

E' costituita una Sezione OP, ai sensi Reg.UE 1308/2013) avente ad oggetto la commercializzazione dell'olio.

I soci che aderiscono alla Sezione OP, oltre agli obblighi indicati nell'art. 7 devono:

- a) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dalla Cooperativa;
- b) non aderire, per quanto riguarda la commercializzazione oggetto dell'attività della Sezione OP della Cooperativa, ad altri soggetti associativi;
- c) conferire o far vendere la propria produzione direttamente dalla Cooperativa, nella misura minima del 25% o, comunque, nella misura prevista dalla normativa europea o nazionale relativa alle O.P.;
- d) fornire alla Cooperativa tutte le informazioni utili ai fini statistici.

La Cooperativa, anche tramite regolamenti interni, stabilisce le procedure per la determinazione delle regole da applicare in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e tutela ambientale.

e) Qualora aderiscano alla sezione OP persone giuridiche le stesse si impegnano a garantire, attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari che i loro soci siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti della Cooperativa.

Qualora non venga attivata la sezione OP, gli obblighi previsti per i soci nel presente articolo si intendono estesi a tutta la categoria dei soci cooperatori previsti all'art.5) lettera a).

Art. 9 - Sanzioni

L'Organo Amministrativo esercita la vigilanza nei confronti del socio sul rispetto degli obblighi sociali.

Nei confronti del socio che non osservi gli obblighi statutari, nonché i doveri di lealtà, diligenza e correttezza inerenti la natura fiduciaria del rapporto sociale e che non paghi i contributi finanziari, o non osservi le regole fissate dalla Cooperativa, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione temporanea;
- d) esclusione dalla Cooperativa.

La censura con diffida è una dichiarazione scritta di biasimo, per lievi infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l'avvenire un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'irrogazione delle sanzioni più gravi.

La sanzione pecuniaria, da un minimo di una ad un massimo di cinque volte il contributo annuale dovuto dal socio per l'esercizio precedente, comprensivo di quota fissa e di quota variabile, è inflitta nel caso di infrazioni gravi, che comunque abbiano natura tale da consentire la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero quando il socio, già sanzionato con censura, non ottemperi alla diffida e persista nel proprio comportamento.

La sospensione temporanea, per un periodo massimo di giorni 60 (sessanta), viene applicata nei confronti dei soci che non rispettino, dopo espressa diffida da parte dell'Organo Amministrativo, gli impegni di versamento dei contributi associativi, ovvero che risultino responsabili di altre gravi violazioni degli obblighi statutari, associativi, e di legge, che non consentano la normale prosecuzione del rapporto sociale. La sospensione ha termine con il versamento dei contributi dovuti, ovvero con l'adeguamento agli obblighi violati, salva l'esclusione del socio in caso di mancato adeguamento nel termine assegnato. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, e che non abbia provveduto ad adeguarsi entro il termine di giorni 60 (sessanta) assegnato dall'Organo Amministrativo, salva la sospensione del rapporto associativo durante tale periodo;
- c) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga attività in conflitto con gli scopi sociali.

Contro le deliberazioni di irrogazione di sanzioni e di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, fermo l'obbligo del socio escluso di pagare tutti i contributi maturati sino all'esclusione, di risarcire i danni cagionati alla Cooperativa e di pagare la penale ai sensi del successivo art. 14.

L'esclusione produce effetti dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art.10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, decadenza, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, decadenza, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:

- a) quando non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) quando, iscritto da almeno tre anni alla Cooperativa, non intenda più essere socio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche consegnata a mano, alla Cooperativa, con preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

L'Organo Amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti.

Il recesso ha effetto alla fine dell'esercizio sociale o, qualora in atto, alla conclusione del programma di impegni della O.P. . La Cooperativa rilascerà al socio receduto, a sua specifica richiesta, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua iscrizione ad altra O.P.

Il socio receduto non è, in ogni caso, liberato dagli impegni assunti verso la Cooperativa prima della data dalla quale il recesso produce effetti, impegni che dovrà portare a termine nei tempi e nei modi già concordati. Nello stesso modo colui che recede sarà tenuto al pagamento dei contributi maturati durante il periodo nel quale ha fatto parte della compagine sociale.

Art. 12 - Comunicazione delle deliberazioni in materia di recesso, di irrogazione di sanzioni e di esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso sono comunicate mediante apposizione di delibera dell'Organo Amministrativo nelle

sedi della Cooperativa; quelle di irrogazione di sanzioni e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31 lettera C) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e, comunque, in misura corrispondente all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di

morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 9, comma 6, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Sezione II - Categorie speciali di soci

Art. 16 - Soci operatori speciali

Ai sensi dell'art. 2527, 3° co., C.C., possono essere ammessi alla società nella categoria speciale dei soci operatori coloro che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, hanno un interesse rilevante o sono ritenuti indispensabili alla realizzazione dello scopo mutualistico della stessa società. Essi sono destinatari dell'attività della società e partecipano dello scambio mutualistico.

La loro partecipazione deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Diritto dei soci cooperatori speciali

I soci di partecipazione Cooperativa hanno un diritto di voto limitato alle materie che modificano la loro posizione nell'organizzazione societaria, si applicano, comunque le limitazioni previste dall'art. 39 comma 6.

Essi hanno diritto a partecipare, alla stregua dei soci cooperatori ordinari alla distribuzione dei ristorni, proporzionalmente all'apporto mutualistico, e dei dividendi eventualmente distribuiti.

I soci cooperatori speciali possono recedere dalla società ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. La quota verrà liquidata secondo quanto stabilito dall'art. 14.

Art. 18 - Proroga

I soci cooperatori speciali fanno parte della società per cinque anni, periodo che può essere prorogato per una sola volta.

Al termine del periodo previsto al primo comma il Consiglio di Amministrazione può deliberare di ammettere i soci alla categoria ordinaria dei soci cooperatori.

Alla scadenza di cinque anni, il socio si intende tacitamente prorogato nel suo status se, entro quindici giorni, il Consiglio di Amministrazione non comunichi al socio stesso il venir meno delle condizioni necessarie per la permanenza in società.

Art. 19 - Decadenza

Il venir meno delle condizioni per la prosecuzione del rapporto, comunicato al socio nel domicilio indicato nel libro soci, è causa di decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a liquidare la quota non rivalutata al socio decaduto entro centottanta giorni dalla scadenza dei cinque anni.

La decisione del Consiglio di Amministrazione può essere impugnata secondo quanto previsto nel Titolo VI del presente Statuto.

TITOLO IV

Sezione I - Soci Finanziatori

Art. 20 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31/1/1992 n° 59 e i detentori di azioni di partecipazione Cooperativa, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di

ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 21 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci. I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione, e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Trasferibilità dei titoli

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione Cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, C.C..

Art. 23 - Diritti amministrativi dei soci finanziatori

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri stabiliti dall'Assemblea nella deliberazione di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

Si applicano, comunque le limitazioni previste dall'39 comma 6. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritti di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 24 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea dei soci in sede di emissione dei

titoli.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione Cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci. La delibera di emissione dei titoli può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto fra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 Cod. Civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi stabiliti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

Art. 25 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti Cod. Civ..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Sezione II - Soci Sovventori

Art. 26 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in

occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 27 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 28 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 28 bis - Divieto di concorrenza

I soci ai cui all'art.5 lettere b), c) e d) e degli artt. 16, 20 e 26 non potranno svolgere attività concorrenziali con quelle dell'O.P.

TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 29 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni di valore nominale di Euro venticinque e ottantadue centesimi. Il valore complessivo delle azioni di ciascun socio non può essere inferiore a Euro venticinque e ottantadue centesimi né superiore a Euro centomila;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 30 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni di cui al precedente art. 6 relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e, in ogni caso, fatta salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente sempre che lo stesso dimostri di possedere i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere

motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'attività svolta dalla Cooperativa, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alla distribuzione ai soci sempre in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e rispetto al capitale effettivamente versato.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge, nel rispetto dei criteri di definizione della prevalenza.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 32 - Ristorni

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, ai sensi di legge.

La ripartizione eventuale del ristorno ai singoli soci, dovrà, in

ogni caso, essere effettuata proporzionalmente alla quantità e qualità del prodotto conferito e/o dei servizi utilizzati, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

TITOLO VI **ORGANI SOCIALI**

Art. 33 - Organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 34 - Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante comunicazione ai soci con lettera, inviata a mezzo del servizio postale, al domicilio risultante dal libro soci, oppure via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la effettiva conoscenza, compresa la pubblicazione nel sito web della cooperativa o l'affissione nella sede sociale e nelle sedi periferiche oppure la pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale, , almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea può svolgersi anche con mezzi di comunicazione a distanza che consentano collegamenti audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di parità di trattamento dei soci. Le sedi collegate, nelle quali si riuniranno i soci sono indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In tal caso è necessario che:

- a) il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, o di socio da lui delegato a tal fine, accerti inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regoli lo svolgimento dell'adunanza, constati e proclami i risultati della votazione;
- b) il soggetto verbalizzante percepisca adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche mediante l'invio e la ricezione di documenti.

La riunione assembleare si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 35 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) nomina gli Amministratori anche quelli delle categorie speciali, ove previsto;
- 3) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e su ogni altra operazione che comporti un sostanziale cambiamento dell'oggetto sociale così come determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) delibera in ordine alla liquidazione della società e ad ogni altra operazione straordinaria;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 6 e 7 deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno e viene convocata con le modalità indicate all'art. 34.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero quando lo richiedano tanti soci che rappresentano un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, mediante domanda scritta da presentarsi all'Organo Amministrativo. Nella domanda deve risultare in modo chiaro l'ordine del giorno e alla stessa domanda deve essere allegata la documentazione relativa alle materie da trattare in assemblea.

Gli Amministratori provvedono alla convocazione senza indugio e, comunque, non oltre venti giorni dalla data richiesta, ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto.

Art. 36 - Quorum costitutivo e deliberativo

Salvo i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi

diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le elezioni delle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa dei presenti.

Art. 37 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea o su richiesta di almeno un terzo dei voti presenti.

Qualora l'assemblea utilizzi mezzi di comunicazione a distanza il computo dei voti espressi per alzata di mano nelle sedi collegate viene riportato simultaneamente dal delegato del Presidente dell'Assemblea.

Se il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno può richiedere, nell'avviso di convocazione che il voto sia espresso per corrispondenza. In tal caso, l'ordine del giorno corredato dalla proposta di deliberazione deve essere comunicato a ciascun socio nel domicilio indicato nel libro soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio è tenuto ad inviare presso la sede sociale, o nell'indirizzo appositamente indicato nell'ordine del giorno, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della proposta di delibera, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il proprio voto e le osservazioni che intende far annotare nel relativo verbale.

Qualora il socio non invii risposta alla comunicazione sarà considerato assente.

Dei voti raccolti e della conseguente delibera sarà dato conto in apposito verbale.

Art. 38 - Rappresentanza in assemblea

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio, salva l'ipotesi di cui all'art. 2539, 2° co., C.C., depositando presso la sede sociale procura scritta recante le informazioni relative al rappresentante ed al rappresentato. Ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Non possono essere conferite deleghe di voto ai membri dell'Organo Amministrativo nè ai membri di quello di controllo.

Art. 39 - Diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori ed i soci finanziatori che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche costituite nella forma di società Cooperativa o loro

consorzi potranno ottenere un numero di voti rapportato alle azioni sottoscritte fino ad un massimo di 5 voti.

I soci di partecipazione Cooperativa partecipano all'assemblea a mezzo del rappresentante eletto nell'assemblea speciale di categoria ed hanno diritto di voto solo per gli argomenti direttamente attinenti alla loro posizione in società o per quelli direttamente collegati.

I soci finanziatori partecipano all'assemblea a mezzo del rappresentante eletto nell'assemblea speciale solo se gli è stato attribuito il diritto di voto.

Nel caso in cui siano state convocate le assemblee separate, previste e disciplinate all'art. 40, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati eletti nelle assemblee separate che riporteranno i voti così come espressi nelle relative sedi.

In nessun caso il numero dei soci di cui all'art.5 lettere b), c) e d) e degli artt. 16, 20 e 26 potranno superare, complessivamente, il 10% dei voti spettanti ai soci di cui all'art.5 lettera a).

In ogni caso non possono partecipare al voto i soci di cui all'art.5 lettere b), c) e d) e degli artt. 16, 20 e 26 per materie che riguardano l'istituzione di fondi di esercizio o programmi di sostegno.

Art. 40 - Assemblee separate

Quando il numero in soci è superiore a trecento, l'Organo Amministrativo può convocare assemblee separate per l'elezione dei delegati, che andranno a costituire l'assemblea generale.

Le assemblee separate eleggono, con il sistema proporzionale, i delegati nella proporzione e con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

I delegati devono essere soci o rappresentanti legali di soci persone giuridiche e devono intervenire personalmente all'assemblea generale. Le assemblee separate devono discutere lo stesso ordine del giorno oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea generale.

Art. 41 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice Presidente, ed in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa, col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso si tengano assemblee separate, queste possono essere presiedute da un membro dell'Organo di amministrazione appositamente incaricato.

L'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. Quando il verbale è redatto da un Notaio, quest'ultimo svolge anche le funzioni di Segretario.

Art. 42 - Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 7 a 21, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta in numero.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci di cui all'art.5 lettera a) o, in caso di persone giuridiche, loro rappresentanti.

In presenza di strumenti finanziari, i possessori possono eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili, entro i limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed in Vice Presidente.

Art. 43 - Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa nel rispetto dei fini mutualistici, con esclusione di quelli esclusivamente riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non sono delegabili, in quanto riservate alla collegialità dall'art. 2381 C.C., la decisione sull'ammissione, sul recesso ed esclusione dei soci, sull'irrogazione di sanzioni, e, in ogni caso, tutte le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio nomina il Presidente cui spetta convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie oggetto di delibera.

Art. 44 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 45 - Decadenza e Revoca

Oltre che nei casi previsti dalla legge, decade dall'ufficio l'Amministratore che senza un motivo giustificato non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Posto che l'ufficio di Amministratore comporta per chi lo esercita il dovere di essere di esempio ai soci nel perseguire la realizzazione dell'oggetto e degli scopi sociali, deve essere senz'altro revocato dall'ufficio l'Amministratore che, essendo socio produttore agricolo, nella conduzione della propria azienda non rispetta gli obblighi stabiliti a carico di tutti i soci dall'art. 7 del presente statuto.

Art. 46 - Sostituzione degli Amministratori

In caso del venir meno di uno o più Amministratori, purchè la maggioranza del consiglio sia ancora nominato dall'assemblea, coloro che sono in carica provvedono a sostituirli con deliberazione che deve essere approvata dal Collegio Sindacale, nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza degli altri membri.

Qualora vengano meno tutti gli Amministratori, Il Presidente del Collegio Sindacale provvede senza indugio a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Gli atti di ordinaria amministrazione vengono svolti dal Collegio Sindacale fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica, per gli atti di ordinaria amministrazione, fino alla sostituzione.

Art. 47 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 48 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri

a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori.

Art. 49 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea all'atto della nomina, stabilisce il compenso da attribuire ai sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 50 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, aventi ad oggetto rapporti societari.

L'accettazione espressa della presente clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore deve essere accompagnata dalla espressa adesione alla presente clausola arbitrale.

Art. 51 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 25.000,00; ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui

circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci deve essere inviata per conoscenza alla Società nella sede amministrativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi abbiano richiesto alle parti una proroga in ragione della complessità dell'attività istruttoria. La proroga può essere richiesta per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Deve, in ogni caso, essere fissata un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che ha promosso l'attivazione della procedura.

Art. 52 - Esecuzione della decisione

Le parti sono tenute a dare esecuzione alla decisione arbitrale. La mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri, tranne nei casi in cui nella decisione sia stata accertata una causa di esclusione, è essa stessa causa di esclusione dalla società, se ha ad oggetto l'osservanza degli obblighi nei confronti della Cooperativa o quando nella stessa decisione risulti certo il venir meno della leale collaborazione del socio al perseguimento dello scopo mutualistico.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 54 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato,
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 55 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 36.

Art. 56 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO PICCINI SANDRO

" DR. ALFREDO MANDARINI NOTAIO